

CONTRATTO-TIPO DI TINTOLAVANDERIA

Art. 1

Oggetto

1. Il presente contratto ha come oggetto le prestazioni offerte dagli esercenti dei servizi di tintolavanderia relativi a capi di abbigliamento, tappezzerie e complementi d'arredo.

Art. 2

Ritiro dei capi e degli articoli per la prestazione

1. Al momento del ritiro per la prestazione, la tintolavanderia è tenuta a rilasciare ricevuta datata e numerata progressivamente, contenente il nome del cliente, la sommaria descrizione dei capi e degli articoli ricevuti, il loro numero, il termine di consegna e il prezzo della prestazione.

Art. 3

Esecuzione della prestazione

1. La tintolavanderia è tenuta a osservare le indicazioni dell'etichetta obbligatoria di composizione (d.lgs. 194 del 1999) e di manutenzione (l. 126 del 1991) apposte sui capi e sugli articoli ritirati.

2. Qualora le anzidette indicazioni siano mancanti o in contrasto con le regole tecniche o di esperienza del pulitintore, lo stesso è tenuto a informare il cliente, esponendo gli eventuali rischi che lo stesso dovrà assumere. Il cliente attesterà per iscritto la ricezione delle informazioni anzidette, fornendo eventualmente le proprie indicazioni circa le modalità da seguire nel trattamento del capo o dell'articolo.

3. All'atto del ritiro, e comunque in ogni momento antecedente al trattamento, la tintolavanderia può rifiutarsi di eseguire la prestazione qualora riscontri l'impossibilità di eseguirla esattamente, dandone immediata comunicazione al cliente.

4. La tintolavanderia, qualora si serva di altra impresa specializzata per l'effettuazione di determinati lavori, dovrà darne immediata comunicazione al cliente, il quale potrà ritirarli o acconsentire a far eseguire la prestazione a terzi rilasciando apposita dichiarazione scritta.

5. Per le operazioni di tintura la tintolavanderia è tenuta a informare con nota scritta il cliente, che controfirma per accettazione circa gli eventuali rischi sul risultato quando si evidenziano difficoltà a raggiungerlo.

6. In caso di danni riportati dal capo o dall'articolo, pur nel rispetto delle indicazioni contenute nelle etichette il cliente potrà avvalersi di quanto disposto dalla normativa in merito ai termini di garanzia su prodotti e servizi e dal codice civile.

Art. 4

Prezzo

1. Il corrispettivo delle prestazioni, indicato nella ricevuta rilasciata dalla tintolavanderia all'atto del ritiro dei capi e degli articoli, deve essere conforme al prezzo indicato per il medesimo trattamento nell'apposita tabella esposta in maniera visibile all'interno del locale di esercizio.

Art. 5
Riconsegna dei capi e degli articoli

1. La tintolavanderia è tenuta a riconsegnare i capi e gli articoli oggetto della prestazione all'intestatario o al presentatore della ricevuta. In caso di riconsegna a soggetto non munito di ricevuta il pulitintore dovrà accertarne l'identità, altrimenti risponderà del danno da perdita dei capi.
2. La tintolavanderia è tenuta a rispettare il termine di consegna indicato sulla ricevuta con una tolleranza di 10 gg. Oltre tale periodo il cliente ha diritto a una riduzione del prezzo pari al 20%.
3. Il cliente all'atto del ritiro dei capi è tenuto a verificare la quantità, la qualità, nonché l'esito del trattamento richiesto.
4. Il pagamento della prestazione da parte del cliente dovrà avvenire alla riconsegna del capo, salvo diverso accordo tra le parti.
5. Il cliente deve ritirare i capi entro il termine massimo di 10 gg. da quello indicato nella ricevuta. La tintolavanderia ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto una maggiorazione del 10% per mese in caso di ritiro dopo il predetto termine di scadenza.
6. Eventuali reclami sulle prestazioni eseguite dalla tintolavanderia dovranno essere presentati all'atto del ritiro dei capi medesimi e comunque entro il giorno successivo alla data di consegna, salvo i casi di doloso occultamento dei vizi per i quali si applica l'art. 2226 del codice civile. Tali reclami devono essere presentati per iscritto.
7. Se il capo non è reperibile alla consegna, esso non si considera smarrito prima del sessantesimo giorno previsto per la consegna o del novantesimo giorno se non sono stati rispettati i termini di richiesta di consegna previsti dal comma 5.

Art. 6
Responsabilità della tintolavanderia

1. La tintolavanderia che non esegue la prestazione in maniera esatta è tenuta al risarcimento del danno secondo quanto previsto dagli artt. 1218 e 2229 del codice civile.
2. La tintolavanderia è tenuta al risarcimento del danno per furto, smarrimento, deterioramento totale o parziale dei capi o degli articoli. In ogni caso il risarcimento non potrà essere inferiore al valore commerciale del capo al momento della consegna. Per capi il cui valore è superiore a 500 euro il cliente deve obbligatoriamente comunicare per iscritto alla tintolavanderia il valore del capo e la data di acquisto.
2. La tintolavanderia è responsabile dei capi consegnati e non ritirati per il periodo di 1 anno dalla data di consegna prevista, salvo diversa esplicita pattuizione scritta.

Art. 7
Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si richiamano le norme del codice civile e del Codice del consumo in quanto applicabili.

Art. 8
Clausola conciliativa

1. Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto tra cliente e tintolavanderia, quest'ultima è tenuta a ricorrere al tentativo di conciliazione presso l'apposito servizio istituito dalla CCIAA di Campobasso, ovvero è tenuta ad aderire alla procedura conciliativa attivata dal cliente secondo le modalità di cui al Protocollo d'intesa per la promozione della conciliazione nel settore delle tintolavanderie.